



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

23 GIU 2017

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 75S/16

C.S.A. 1/17

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nelle persone dei Signori

Avv. Carlo ALBINI

Presidente

Avv. Carlo CELANI

Componente

Avv. Sergio SMEDILE

Componente estensore

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo proposto dalla signora Manuela Baldi, socia del G.C. "Le Pavoniere" e tesserata F.I.G., avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per la Toscana e l'Umbria,, Avv. Amedeo Porcelli, del 26.01.2017 (P.D. 75S/16).

** *** **

Il Primo Giudice con la decisione sopra indicata, ha comminato alla signora Manuela Baldi la sanzione disciplinare della sospensione per un periodo di diciotto mesi, perché al termine della gara "*Finale Go To Dubai Join's by Audi Firenze*", svoltasi sul percorso del G.C. Le Pavoniere il 12.11.2016, ha consegnato il proprio score sul quale avrebbe dolosamente corretto il risultato delle buche 2 e 13, sovrapponendo un 5 al sottostante risultato di 6, effettivamente conseguito.

Avverso detta decisione ha proposto tempestivo reclamo la signora Baldi, assistita dall'avv. Chiara Zoppi, contestando la decisione impugnata:
- per non aver tenuto conto del disconoscimento da parte dell'inquisita della grafia che aveva modificato i risultati delle buche 2 e 13 (da 6 a 5 colpi), nonché di aver fatto correggere al momento della verifica del proprio score con il marcatore, il risultato della buca 16 a suo sfavore (da 5 a 6 colpi);
- per essersi limitato il Giudice all'esame delle due buche incriminate, senza tener conto delle eccezioni sollevate dalla difesa e, attribuendo le correzioni all'inquisita, basando il suo convincimento, pur dichiarando di non essere

un esperto in materia, dall'esame dei 5 e dei 6 scritti sugli scores della signora Baldi e del signor Paolo Tacchi, marcato da costei; - per non aver tenuto conto delle diverse versioni (tre) date dal marcatore, signor Alessandro Fanucchi, che aveva denunciato l'illecito, la qualcosa avrebbe potuto modificare la valutazione sulla attendibilità di quanto dallo stesso dichiarato; - per aver più volte dichiarato di aver giocato male tanto da "*aver preso la virgola*", con la conseguente mancanza di un qualsiasi vantaggio che avrebbe ricavato dalle correzioni; - lamentando inoltre che non era stata accolta la richiesta di una C.T.U. di un perito calligrafo e di una prova testimoniale sui capitoli e con i testi indicati, signori Paolo Tacchi e M. Stella Giannini (Segretaria sportiva del Circolo).

Viene chiesta di conseguenza: in via istruttoria, l'ammissione di una C.T.U. e di una prova testimoniale con i testi indicati. Nel merito: l'assoluzione della reclamante per non aver commesso l'infrazione e in subordine, una diversa valutazione della infrazione eventualmente commessa, con conseguente riduzione della sanzione ad una semplice ammonizione o a quella diversa ritenuta di giustizia. Chiedendo altresì la concessione della sospensione condizionale della sanzione.

Nel giudizio davanti a questa Corte, si è costituita la Procura Federale, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata. A sua volta la difesa della signora Baldi ha depositato una memoria difensiva con allegato un "*parere preliminare grafo-logico*", redatto dalla dott.ssa Patrizia Macedonio.

All'udienza del 28.02.2017, sono comparsi il Procuratore Federale la signora Baldi, assistita dal difensore di fiducia.

La reclamante si è riportata ai propri scritti e ha nuovamente ricostruito quanto avvenuto alla fine della gara in oggetto, in particolare sostenendo che al termine della gara, una volta verificati gli scores, si sarebbe recata insieme al marcatore in Segreteria dove sarebbero stati depositati contemporaneamente i due scores. L'avv. Zoppi ha insistito sulla

ammissione delle proprie richieste, mentre il Procuratore Federale ha chiesto che fosse ammessa prova testimoniale su quanto dichiarato dalla reclamante nella deposizione resa avanti a questa Corte indicando come teste la signora M. Stella Giannini.

La Corte ha ammesso la perizia calligrafica sugli scores dei giocatori Baldi e Tacchi, nominando C.T.U. la dott.ssa Claudia Gattamorta, perito calligrafo presso il Tribunale di Roma e ammettendo le prove testimoniali richieste con i testi indicati; disponendo inoltre l'acquisizione degli originali degli scores dei tre giocatori facenti parte del team.

Alla successiva udienza dell'11.04.2017, sono comparsi il Procuratore Federale, la signora Baldi ed il proprio difensore, il perito calligrafo nominato e la teste signora Giannini. La C.T.U. ha accettato l'incarico, provvedendo ad acquisire atti e documenti necessari all'assolvimento del compito affidato, facendo inoltre scrivere alla reclamante una serie di numeri (5 e 6) e lettere su un foglio, allegato alla documentazione. L'avv. Zoppi nominava proprio C.T.P., la dott.ssa Patrizia Macedonio.

E' stata inoltre sentita la teste, signora Giannini e in teleconferenza il signor Tacchi. La Corte ha fissato un termine per il deposito della perizia e alle parti ulteriore termine per una memoria conclusiva; fissando l'udienza del 30 maggio 2017, da tenersi in camera di consiglio non partecipata, per la decisione. Il C.T.U. ha depositato nei termini la perizia con allegati e con copia della perizia redatta dalla C.T.P.

L'Avv. Zoppi ha infine depositato una memoria conclusiva.

La Corte ha deciso la causa all'udienza camerale del 30.05.2017.

** ** ** **

A seguito dell'esame degli atti, documenti e risultanze istruttorie di entrambi i gradi del giudizio, va rilevato come il primo Giudice ha ritenuto di prendere in considerazione unicamente le buche incriminate (2 e 13), senza tener conto quindi delle altre buche oggetto di sovrascrittura; in

particolare della buca 16 dove il risultato di 5, segnato dal marcatore, è stato corretto in 6 al momento della verifica, su richiesta della stessa Baldi. Circostanza questa confermata da un altro giocatore, signor Niccolò Borgia, che conosceva l'inquisita e l'aveva avvicinata per chiederle come era andata la gara. Nel rapporto informativo inviato dalla Segretaria signora M. Stella Giannini, alla Procura Federale, datato 18.11.2016, si legge testualmente: *“è stata quindi richiesta e rilasciata da entrambi i giocatori una relazione dettagliata per iscritto consegnata in segreteria che alleghiamo con l'aggiunta della testimonianza volontaria, riportata a voce in segreteria ma richiesta per iscritto, da un altro giocatore signor Niccolò Sborghi, presente alla buca 18, quando il signor Fanucchi chiedeva alla signora Baldi alcune precisazioni sulla buca 16”*. Risulta inoltre, sempre dal rapporto, che la Segretaria, una volta ricevuta la denuncia da parte del marcatore, ha potuto riscontrare sullo score del terzo componente il team, signor Tacchi, i risultati che la sua marcatrice, aveva segnato sul lato sinistro e che aveva cancellato in modo superficiale, tanto da poter essere agevolmente letti. Appare quindi poco probabile che una giocatrice, indubbiamente molto esperta, avendo l'intenzione di alterare alcuni risultati a proprio favore, abbia fatto correggere un altro risultato, aumentando il numero dei colpi da lei giocati; e si sarebbe anche preoccupata di cancellare i propri risultati segnati sullo score del giocatore da lei marcato rendendoli illeggibili. Va inoltre tenuto presente che la reclamante ha più volte dichiarato dopo la gara di aver giocato male tanto da *“aver preso la virgola”* e che anche con le correzioni delle buche 2 e 13, tenendo conto della modifica fatta apportare alla buca 16, non avrebbe conseguito alcun risultato utile.

Il Primo Giudice, ha comunque ritenuto esistente un ipotetico interesse per un qualsivoglia vantaggio, quale l'estrazione di un premio tra tutti i partecipanti, senza tener conto che in questo caso non era necessario l'aver conseguito un risultato di un certo rilievo.



Non risulta invece provato quanto dichiarato dalla Baldi davanti a questa Corte, sulle modalità della consegna dello score. Sia la Segretaria, intervenuta in udienza, sia il signor Tacchi, sentito in teleconferenza, non sono stati in grado di avvalorare tale circostanza. La prima, essendo rientrata pochi attimi prima in segreteria, ha ricordato di aver visto i due giocatori consegnare il proprio score a breve distanza l'uno dall'altro; il secondo, perché subito dopo la verifica degli scores, si era allontanato dal Circolo per motivi personali.

Resta comunque il fatto che la signora Baldi, come ha più volte dichiarato, ha sottoscritto il proprio score dopo averlo ricevuto dal marcatore, senza avvedersi che sullo stesso risultavano altre correzioni, oltre a quella della buca 16.

Anche il comportamento tenuto dal marcatore non può andare esente da critiche. Costui, nella dichiarazione scritta rilasciata il giorno della gara, su richiesta della Segretaria, ha affermato tra l'altro: *“la stessa Baldi prima di consegnare lo score lo modificava ripassando dei numeri e modificandoli”* e aggiungendo: *“buca 2=6 modificato in 5, buca 13=6 modificato 5”*.

Alla prima denuncia ha poi ritenuto di far seguire un rapporto informativo inviato alla Procura Federale datato 22.11.2016, nel quale si descrivono più dettagliatamente i fatti e in particolare si legge: *“quando la Segretaria mi ha riconsegnato lo score ho subito visto che vi erano stati fatte delle modifiche in quanto lo score che io avevo firmato era pulito e non vi erano buche rimarcate, mentre quello che mi era stato dato dalla Segretaria, era rimarcato alla buca 2, alla buca 6, alla buca 10, alla buca 13 e alla buca 16, in più alla buca 2 e alla buca 13, il punteggio era stato modificato da 6 a 5 colpi”*.

Nella deposizione resa davanti al Primo Giudice all'udienza del 13.1.2017, in qualità di teste, il Fanucchi ha confermato che dopo la verifica, aveva consegnato lo score alla Baldi e che *“non vi erano buche*

ripassate o corrette” e di aver successivamente visto la giocatrice scrivere con la matita sul proprio score. Infine: *“a.d.r., Il risultato della buca 16 non è stato corretto perché era già un 6 al momento della consegna dello score alla giocatrice”*. La qualcosa non corrisponde al vero, essendo certo che il risultato segnato dal marcatore era 5, poi corretto in 6. Va inoltre evidenziato quanto denunciato dal signor Sborgi con lettera datata 22.11.2016, per aver ricevuto una telefonata dal Fanucchi, che aveva conosciuto solo in occasione della gara in questione, il quale, lo ha *“ripetutamente accusato di aver dichiarato il falso nella precedente dichiarazione fatta ...”* e al quale ha invece confermato quanto in precedenza scritto al riguardo. Tale comportamento appare del tutto ingiustificato, dal momento che la correzione risulta effettivamente effettuata.

Al riguardo, la difesa della reclamante ha ritenuto che l'accanimento del Fanucchi nei confronti dell'inquisita sia stato determinato dalle ripetute discussioni avvenute tra i due giocatori nel corso della gara, in merito alla interpretazione di alcune Regole, tanto da dover richiedere l'intervento del Giudice Arbitro.

In base a tali contrastanti risultanze, la Corte ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta avanzata dalla difesa di una C.T.U. al fine di stabilire la paternità delle correzioni delle due buche incriminate, nominando C.T.U. un perito calligrafo iscritto all'Albo dei Consulenti del Tribunale e della Procura di Roma.

Le risultanze della C.T.U. risultano quindi di particolare importanza al fine di accertare la responsabilità delle correzioni incriminate.

Senza dovere ripercorrere l'iter illustrativo delle tecniche adottate, che comunque confortano circa l'approfondimento svolto dall'esperto per pervenire all'esito dell'esame, questa Corte, ben consapevole della difficoltà



dell'indagine da svolgere, non su scrittura, come prevalentemente avviene, ma su cifre, per di più sull'esigua quantità di sole due cifre e per di più su cifre che ricalcano altre cifre sottostanti con l'intento di correggerle, ritiene di attenersi alle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., conclusioni che si racchiudono nella definitiva affermazione che segue:

“Da tutto quanto analizzato e dettagliatamente illustrato alle pagine precedenti della presente relazione di CTU emerge quindi un giudizio conclusivo di bassa compatibilità tra la mano della Signora Baldi e quella che ha vergato le correzioni apposte ai risultati delle buche 2 e 13 dello score della stessa”.

Il C.T.P., dott.ssa Macedonio, ha concluso la propria relazione affermando *“con assoluta certezza che le correzioni soggette ad accertamento non sono attribuibili alla mano della sig.ra Baldi”.*

Sia pure espresso in termini di non assoluta certezza dal C.T.U., per le difficoltà più volte rappresentate nel corso della relazione, il giudizio di **“bassa compatibilità”** equivale ad un giudizio di **“improbabilità”** e non può che volgere a favore dell'indagata, piuttosto che contribuire ad avvalorare la decisione del primo Giudice. Decisione che questa Corte non ritiene condivisibile, sussistendo quanto meno un ragionevole dubbio al riguardo. Per cui, in base al noto principio *“in dubio pro reo”* la imputazione di dolosa correzione dello score non può essere confermata,



con conseguente annullamento della sanzione della sospensione per la durata di diciotto mesi.

Tuttavia, il comportamento tenuto della signora Baldi al termine della gara in questione, non può risultare esente da critica e su questo punto va condiviso quanto sostenuto dal primo Giudice nell'atto di rinvio a giudizio, dove si legge: *“Resta, comunque, il fatto che, anche qualora, all'esito delle eventuali prove, dovesse emergere che Manuela Baldi non ha contraffatto lo score e che, conseguentemente, non si verte nell'ipotesi di cui all'art. 17, lettera c), del Reg. Giust., un illecito, sia pure di natura colposa, sarebbe stato commesso (v. riscontro fra gli score di Manuela Baldi e Paolo Tacchi) e che tale illecito, consistente nella consegna dello score con risultati difformi dal vero, assumerebbe maggiore gravità in considerazione dell'esperienza e del livello tecnico della sua autrice, che non può ignorare che è onere del giocatore di verificare la correttezza dei risultati riportati sullo score, prima di consegnarlo in segreteria presso la c.d. recording area, anche al fine di non incorrere in violazioni delle regole del golf.”*

Infatti la giocatrice, sottoscrivendo il proprio score e consegnandolo in Segreteria con i risultati alterati, oltre a venire squalificata per violazione della Regola 6-6d, ha determinato l'apertura di una procedura da parte della Giustizia Federale con tutte le conseguenze che ne sono derivate ha



comunque commesso una infrazione, sia pure colposa, che va giudicata e sanzionata. Nella fattispecie si tratta di infrazione gravemente colposa, tenuto conto che a commetterla è stata una giocatrice indubbiamente molto esperta (nel suo score è precisato con riferimento alla gara in questione (Hcp EGA: 6,4 Hcp Giuoco: 11, 1° Cat). Per di più giustificando tale sua negligenza con il disinteresse che aveva per una gara andata male. E' di tutta evidenza che un controllo anche superficiale del proprio score le avrebbe evitato la squalifica e soprattutto la gravosa sanzione inflittale dal Giudice.

Ritiene quindi questa Corte di modificare il capo di imputazione della infrazione da dolosa a gravemente colposa e conseguentemente, visti gli artt. 17, co. 1°, lett a e c) e co. 2°, R.G., di ridurre in via equitativa la sanzione della sospensione nella misura di 2/3 e cioè da mesi diciotto a mesi sei.

Va infine respinta, non sussistendone i presupposti, la richiesta di concessione della sospensione condizionale, per altro non espressamente prevista dal vigente R.G..

Gli atti, i documenti e le risultanze istruttorie di entrambi i gradi di giudizio risultano già a disposizione della Procura Federale, intervenuta nel giudizio di appello, la quale potrà quindi valutare eventuali ulteriori iniziative di sua competenza.



L'accoglimento solo parziale del reclamo non consente la restituzione della tassa versata.

P.Q.M.


La Corte Sportiva d'Appello, decidendo sul reclamo proposto dalla signora Manuela Baldi, in parziale accoglimento del reclamo e in parziale riforma della decisione impugnata, visti gli artt. 17, co. 1°, lett a e c) e co. 2°, R.G., riduce da mesi diciotto a mesi sei la squalifica inflitta dal primo Giudice (P.D. 75S/16), con decorrenza dalla data di pubblicazione della decisione impugnata.

Rigetta la richiesta di sospensione cautelare della sanzione.

Dispone la definitiva acquisizione della tassa versata.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 30.05.2017

Il Giudice estensore



Il Presidente

